

GENERALI GLOBAL

Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

Documento sulle anticipazioni
(ed. 03/20)

Allegato alla Nota Informativa



- Pagina bianca

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa del fondo pensione aperto "GENERALI GLOBAL- Fondo pensione aperto a contribuzione definita".

Generali Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Fondo pensione aperto si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31.03.2020.

Articolo 1. Oggetto

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso Generali Global, così come previsto dall'Art.14 - Anticipazioni del Regolamento.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'anticipazione

- 2.1. L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente per:
- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - ulteriori esigenze degli aderenti.
- 2.2. L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento. Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 2.3. Le anticipazioni di cui all'Art. 2.1 lett. (a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di Previdenza obbligatoria. In caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento, notificato al Fondo, dovrà essere prodotta la liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.
- 2.4. L'ammontare minimo dell'anticipazione richiedibile al Fondo è fissata in € 100,00 (cento) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.

Articolo 3. Importo dell'anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:
- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
 - 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).
- 3.2 Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.3 L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.
- 3.4 L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati, calcolati sulla posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento. Precisiamo che l'insieme delle anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, pertanto l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare

superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Articolo 4. Modalità della richiesta

- 4.1 La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata a Generali Global (all'indirizzo Generali Italia S.p.A., Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 ROMA), utilizzando il "Modulo per la richiesta di anticipazione", disponibile nella sezione "Modulistica" dell'area riservata del sito internet www.generali.it. La Società accetta anche richieste redatte non sul Modulo appositamente predisposto, purché complete di tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie contenute nel Modulo stesso.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 giorni, il Fondo invia all'aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
- 4.3 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.
- 4.4 La documentazione prodotta dall'aderente potrà essere presentata in fotocopia. Generali Italia non restituisce i documenti inviati in originale.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.
- 5.2 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.3 L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5.4 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ovvero preventivo di spesa redatto dall'ente o dal professionista sanitario che effettuerà la prestazione con l'impegno, da parte dell'aderente, a presentare entro 90 giorni la copia della fattura o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti.
- 5.5 In caso di anticipazione richiesta per spese sanitarie sostenute per il coniuge o i figli, deve essere allegato:
 - certificato di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente o, in caso di divorzio, estratto dell'atto di nascita dei figli;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. L'aderente anche non intestatario (nel caso di acquisto/costruzione da parte del coniuge) può richiedere

l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, purché risulti effettuato solo dal coniuge dell'aderente in regime di comunione legale dei beni e quindi rientri ex lege nel patrimonio dell'aderente.

- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
- 6.3 Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
- 6.4 L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.
- 6.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti che l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
 - copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno) ed in cui l'acquirente abbia dichiarato di non essere titolare:
 - esclusivo o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni relative alla prima casa; o, altrimenti, di impegnarsi a vendere l'immobile già posseduto e per il quale si sia fruito delle agevolazioni entro un anno dall'atto di acquisto dell'immobile per cui si chiede l'anticipazione);
 - nel caso in cui l'atto notarile non sia stato già stipulato, potrà essere prodotta copia del contratto preliminare di compravendita trascritto al pubblico registro; tale documento dovrà essere accompagnato anche dalle seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (a nome del figlio nel caso di acquisto per questi), redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (a nome del figlio nel caso di acquisto per questi), redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la non titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni relative alla prima casa; o, altrimenti, l'impegno a vendere l'immobile già posseduto e per il quale si sia fruito delle agevolazioni entro un anno dall'atto di acquisto dell'immobile per cui si chiede l'anticipazione;
 - in tal caso il richiedente si impegna ad inviare a Generali Global copia dell'atto notarile, entro 60 giorni dalla stipula;

In caso di anticipazione richiesta per acquisto della prima casa per i figli, deve essere allegato:

- certificato di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente o, in caso di divorzio, estratto dell'atto di nascita dei figli;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione.

- 7.1 L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione per sé o per i figli.
- 7.2 Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.
- 7.3 A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:
- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
 - c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
- 7.4 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti che l'immobile oggetto degli interventi per cui si chiede l'anticipazione è ubicato nel territorio del Comune in cui il soggetto ha o stabilisca entro 18 mesi dalla conclusione degli interventi stessi la propria residenza o, se diverso, in quello in cui il medesimo svolge la propria attività;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto degli interventi per cui si chiede l'anticipazione;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti la non titolarità, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni relative alla prima casa; o, altrimenti, l'impegno a vendere l'immobile già posseduto e per il quale si sia fruito delle agevolazioni entro un anno dalla conclusione degli interventi sull'immobile per cui si chiede l'anticipazione;
- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- copia del capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 euro;
- copie delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- copie delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato ed il richiamo all'art. 16-bis del DPR 917/1986;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi. In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli, dovrà essere allegato:
- certificato di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente o, in caso di divorzio, estratto dell'atto di nascita dei figli;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dei figli;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal sostenimento della spesa.

